

Rassegna Stampa

di Lunedì 15 novembre 2021



Centro Studi C.N.I.

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Infrastrutture e costruzioni				
1	Il Sole 24 Ore	14/11/2021	<i>Pnrr e Infrastrutture, ripartiti il 97% dei fondi (G.Santilli)</i>	3
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
38	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Edilizia pubblica riqualificata (M.Finali)</i>	5
1	Italia Oggi Sette	15/11/2021	<i>Controlli a doppia via sui bonus edilizi: check-up preventivi e attivita' di verifica... (G.Ripa/A.Lattanzi)</i>	6
14	Italia Oggi Sette	15/11/2021	<i>110%, Sal entro il 31 dicembre (S.Cerato)</i>	8
VI	Italia Oggi Sette	15/11/2021	<i>Diniego di iscrizione, la parola al Cnf (F.De Nardi)</i>	9
VII	Italia Oggi Sette	15/11/2021	<i>Edifici, il decoro batte il 110% (G.Di Rago)</i>	10
Rubrica Information and communication technology (ICT)				
1	Il Sole 24 Ore	13/11/2021	<i>Digitalizzazione, l'Italia recupera cinque posizioni (A.Biondi)</i>	11
Rubrica Ambiente				
3	Il Sole 24 Ore	14/11/2021	<i>Bonomi: "La transizione ambientale sia graduale, la Ue ascolti le imprese" (N.Picchio)</i>	13
Rubrica Altre professioni				
14	Il Sole 24 Ore	14/11/2021	<i>Int. a F.Sisto: "Elezioni commercialisti, dirimente la decisione del Consiglio di Stato" (M.De Cesari)</i>	14
27	Il Sole 24 Ore	13/11/2021	<i>Commercialisti, la Giustizia lavora per accelerare il voto</i>	15
I	Italia Oggi Sette	15/11/2021	<i>Nelle p.a. tutelati i legali-dipendenti (F.De Nardi)</i>	16
Rubrica Professionisti				
25	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Criticata' per le assunzioni, Inarcassa scrive ai ministri</i>	17
Rubrica Fondi pubblici				
32	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Incentivi 4.0, Via agli aiuti agli Its. Istanze per il 3/12 (B.Pagamici)</i>	18
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Il Sole 24 Ore	15/11/2021	<i>Chi lavorera' ai progetti Pnrr non lascia l'Albo (A.Cherchi/V.Uva)</i>	19
1	Italia Oggi	12/11/2021	<i>Ai professionisti saranno notificati i concorsi di potenziata interesse (M.Damiani)</i>	21
31	Italia Oggi	12/11/2021	<i>L'albo non evita incompatibilita' (L.Oliveri)</i>	22

Pnrr e Infrastrutture, ripartiti il 97% dei fondi

Gli aiuti dell'Europa

Il ministero delle Infrastrutture si appresta a superare l'esame della cabina di regia del Pnrr della pros-

sima settimana. Centri tre obiettivi su sei, gli altri in dirittura di arrivo. A fine ripartiti a Comuni e Regioni il 97% dei fondi. Già pronti cinque grandi progetti. Restano tuttavia le perplessità sulla reale capacità di aprire i cantieri in tempo utile. **Giorgio Santilli** — a pag. 2

Infrastrutture, soldi e avvio sprint ma ora il test è aprire i cantieri

Attuazione Pnrr. Il ministero ha centrato tre obiettivi sui sei, gli altri in arrivo. A fine mese ripartiti a Regioni e Comuni il 97% dei fondi. Rfi ha speso 2,2 miliardi con opere avviate. Pronti cinque grandi progetti

Giorgio Santilli

Il ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) tira la volata nell'attuazione del Pnrr e dovrebbe passare con buoni voti l'esame della cabina di regia con Mario Draghi, previsto in settimana. L'avvio del ministro Giovannini e della sua squadra è stato sprint: quadro normativo largamente ridefinito; ripartizione delle risorse a regioni e comuni già effettuata per l'80% e in dirittura per il 100% entro fine anno; presentazione di progetti infrastrutturali per 22 miliardi da parte di Rfi entro gennaio; spesa contabilizzata per 2,2 miliardi di opere ferroviarie già in corso nel 2020 e 2021 che Bruxelles ha consentito di inserire nel Pnrr per dare un vantaggio all'Italia nella fase di partenza.

Ma l'avvio sprint non consente di riposare sugli allori e chi conosce il mondo delle opere pubbliche mette in guardia che i buoni risultati iniziali non necessariamente eviteranno il «Vietnam delle procedure» sul campo o «la Via crucis delle autorizzazioni» radicati nel Paese da anni.

Senza sfociare nel pessimismo preventivo, a volte interessato, a volte lamentoso, di chi dice «siamo già in ritardo», si può dire che la partita vera — quella dell'approvazione dei progetti e dell'apertura dei nuovi cantieri entro il 2022 — deve ancora cominciare e che siamo solo al riscaldamento.

Il taglio dei tempi per l'approvazione dei progetti da undici a sei mesi, deciso con il decreto semplificazioni da Mario Draghi, Renato Brunetta e ovviamente, in prima linea, Giovannini, è stato un atto di coraggio e una

sfida lanciata all'inerzia del sistema, ma non ha ridotto i timori di chi i progetti deve farseli approvare sul campo, a partire dalle stazioni appaltanti più impegnate nel Pnrr e dai commissari chiamati a far decollare le opere nei tempi giusti. «Non tutti hanno chiaro — dice uno di loro — che le norme sono una premessa ma quello che serve ora è trattare da un ufficio all'altro, ogni giorno, per mettere in fila un'infinità di dettagli progettuali e superare un'infinità di passaggi formali e informali». Sono in fase di decollo la nuova commissione di valutazione di impatto ambientale e il nuovo comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che sono i crocevia di questo traffico e avranno un lavoro enorme, ma potrebbero non bastare. «Servono squadre preparate e numerose dietro ogni singolo progetto», dice un altro commissario, con la stessa paura di essere abbandonato a se stesso, senza risorse adeguate, nei momenti più insidiosi.

Un aspetto decisivo della buona partenza del Mims è il lavoro della struttura di missione per le infrastrutture strategiche, guidata oggi da Giuseppe Catalano, ordinario di ingegneria economico-gestionale alla Sapienza, chiamato nel 2017 da Graziano Delrio e poi — dopo la parentesi pentastellata di Danilo Toninelli — richiamato da Paola De Micheli e confermato da Giovannini. Il Mef, la Ragioneria, Palazzo Chigi hanno toccato con mano il lavoro svolto già nella fase di scrittura del Pnrr da questa struttura e l'hanno assunta come modello da replicare negli altri ministeri. La struttura di missione esiste da venti anni (fu Silvio Berlusconi a crearla) ed è uno dei pochi

caso di seria programmazione strategica di lungo periodo nella Pa italiana (tra le altre cose redige il «Def Infrastrutture» che è la bussola per tutte le scelte fondamentali nel campo), è stata guidata in passato da calibri di valore come Ercole Incalza ed Ennio Cascetta. Con il Pnrr, tuttavia, la sua azione, in sintonia con il pensiero «lungo» di Giovannini, ha aiutato il ministro a portare al Mims 64 miliardi dei 191 disponibili, pescando non solo nella Missione 3 interamente dedicata alle infrastrutture ma trasversalmente anche nelle altre missioni, soprattutto 2 (transizione ecologica) e 5 (squilibri territoriali e sociali). Inoltre Giovannini ha ottenuto un fondo complementare nazionale da 30 miliardi e altri 32 miliardi dalla legge di bilancio per affrontare in modo sistematico il tema del dopo-2026. Unico ministero ad aver impostato un piano decennale.

Giovannini ha un altro primato in questa fase, in uno degli aspetti più delicati dell'attuazione del Pnrr: l'assegnazione dei fondi a regioni e comuni in quei programmi che vanno declinati sul territorio: già fatti metropolitane e tranvie, treni Tpl, intercity al Sud, reti di distribuzione idrica, Alta velocità, Ermts, stazioni al Sud, elettrificazioni al Sud, ferrovie regionali, mentre sono in arrivo ciclovie turistiche e urbane, autobus urbani e infrastrutture idriche. In tutto 40 miliardi: l'81% è già stato approvato, si arriverà al 97% entro fine mese e al 100% entro fine anno.

Questo primato è stato fotografato dall'Ance, l'associazione dei costruttori che spesso non risparmia critiche al Mims, ma in questo caso gli ha attribuito l'Oscar dei ministeri nella «territorializzazione» delle risorse. Un pas-

saggio tecnicamente e politicamente delicatissimo, di cui molti ministeri non hanno ancora neanche consapevolezza, superato brillantemente dal Mims con accordi a tutto campo con Regioni e comuni. Anche il fondo complementare nazionale da 30 miliardi è ripartito per oltre il 95%.

Ma quello che interessa maggiormente Palazzo Chigi oggi è il rispetto dei target e dei milestone da centrare entro il 31 dicembre 2021, primo esame con Bruxelles per avere il rilascio della tranche di finanziamenti prevista di 24,138 milioni di euro (da cui va scalato un decimo dell'anticipo di 24 miliardi incassato ad agosto).

Gli obiettivi formali fissati da Bruxelles riguardano in questa fase, anche per il Mims, come per tutto il Pnrr, prevalentemente riforme e in alcuni casi anche aspetti molto di dettaglio. I negoziatori italiani sono stati abili a tenere target e milestones lontani dalle effettive capacità di spesa per investimenti. Per ora le risorse non dipendono dalla nostra capacità di spenderle.


Sulle riforme il Mims si avvantaggia della spinta propulsiva data da Mario Draghi nella prima parte della vita del governo, per esempio con il Dl semplificazioni. Risultano così raggiunti tre traguardi: velocizzazione delle procedure per i progetti di trasporto pubblico locale (con la limitazione dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici ai soli impianti fissi di importo superiore ai 100 milioni), accelerazione del contratto di programma che finanzia gli investimenti di Rfi e velocizzazione dell'iter approvativo per i progetti ferroviari (articolo 44 del primo Dl Semplificazioni che abbatte i tempi da 11 a 6 mesi

per le opere considerate prioritarie).

Altri tre obiettivi non sono stati raggiunti ma sono in linea con i tempi previsti per raggiungerli: l'estensione alla rete viaria italiana gestita da Regioni e province delle linee guida per il monitoraggio e la gestione della sicurezza dei ponti oggi applicate solo dall'Anas (il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha concluso il lavoro che a novembre sarà portato per l'intesa in Conferenza unificata ed entro metà dicembre sarà approvato con decreto Mims); il trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello (enti locali) ad Anas e concessionari (decreto alla firma del ministro); la ripartizione di 250 milioni per acquisto di bus elettrici che dovrebbe portare, insieme a Mite e Mise, alla costituzione di una filiera industriale nazionale.

Ma il giudizio sul ministero delle Infrastrutture non può essere limitato alle riforme. La sua missione primaria è accompagnare i progetti verso il cantiere e la spesa effettiva. Il Mims ha legato la partita più consistente del Pnrr a Rfi che ha 25 miliardi di progetti da realizzare. E la società guidata da Vera Fiorani ha risposto finora al meglio: ha centrato l'obiettivo di contabilizzare 2,2 miliardi sul Terzo valico, sulla Brescia-Verona-Padova, sulla Napoli-Bari e sugli altri cantieri avviati. E ha presentato il primo nuovo progetto, la circonvallazione di Trento, mentre ha pronti altri quattro progetti (Roma-Pescara, Orte-Falconara, prima tratta della Salerno-Reggio Calabria e Battipaglia-Potenza-Taranto) per un totale di 22 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Grandi opere. I lavori per il Terzo Valico



PNRR, VIAGGIO NEI MINISTERI

Quinta inchiesta, dopo Agricoltura (31 ottobre), Transizione ecologica, Salute e Lavoro (2, 5 e 7 novembre)

LA PARTENZA SPRINT DELLE INFRASTRUTTURE

1

OBIETTIVI 2021

Raggiunti tre target, gli altri tre in arrivo

Dei sei obiettivi di fine 2021 in capo al ministero delle Infrastrutture tre sono raggiunti: norme per velocizzare l'approvazione dei progetti di Tpl, dei progetti ferroviari e del contratto di programma Rfi. In arrivo gli altri tre: estensione a tutta la rete stradale delle linee guida sulla sicurezza, trasferimento ad Anas di tutti i ponti e viadotti, distribuzione di 250 milioni per acquisto di bus elettrici

2

REGIONI E COMUNI

Arrivato al territorio già il 97% dei fondi

Il ministero delle Infrastrutture ha già portato a compimento i provvedimenti per distribuire l'80% dei 40 miliardi di fondi Pnrr di sua competenza a regioni, comuni e altri enti territoriali. A inizio dicembre la quota dovrebbe crescere al 97% per arrivare al 100% a fine anno. Già ripartito anche il 97% del fondo complementare nazionale

3

OPERE IN CORSO

Rfi ha già speso 2,2 miliardi previsti

Rfi ha già sfruttato a pieno la possibilità che aveva offerto Bruxelles di contabilizzare anche le spese fatte nel 2020 e 2021 in alcuni cantieri di opere già in corso come il terzo valico e la Brescia-Verona-Padova e la Napoli-Bari. La società guidata da Vera Fiorani ha investito infatti i 2,2 miliardi previsti dalla tabella delle spese del Pnrr per le opere ferroviarie.

4

FERROVIE

Entro gennaio pronti progetti da 22 miliardi

Rfi ha già presentato il primo progetto, la circonvallazione di Trento, per il dibattito pubblico e l'iter autorizzativo speciale previsto per il Pnrr. Entro gennaio gli altri quattro grandi progetti per un totale di 22 miliardi di opere. Sono: la Roma-Pescara, il potenziamento della Orte-Falconara, la Salerno-Reggio Calabria e il potenziamento della Battipaglia-Potenza-Taranto.



ENRICO GIOVANNINI

Il ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini ha ottenuto un fondo complementare nazionale da 30 miliardi e altri 32

miliardi dalla legge di bilancio per affrontare in modo sistematico il tema dello sviluppo delle grandi opere dopo la scadenza del Recovery Plan nel 2026

Due miliardi di euro sono destinati al programma, che è operativo nell'ambito del Pnrr

Edilizia pubblica riqualificata

Piani degli interventi da predisporre entro il 31 dicembre

DI MASSIMILIANO FINALI

Due miliardi di euro rappresentano lo stanziamento complessivo destinato al programma di riqualificazione di edilizia residenziale pubblica previsto dalla legge n. 101 del 1° luglio 2021. La presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto 15 settembre 2021 con cui ha individuato gli indicatori di riparto su base regionale delle risorse assegnate. Il decreto stabilisce le modalità e i termini di ammissione a finanziamento degli interventi a valere su tali risorse e disciplina le modalità di erogazione dei finanziamenti. Ciascuna regione e provincia autonoma è a questo punto chiamata alla pubblicazione delle relative procedure per l'individuazione delle proposte da parte dei soggetti beneficiari. Entro e non oltre il 31 dicembre 2021 le regioni e le province autonome predispongono il piano degli interventi ammessi al finanziamento e lo trasmettono, entro il 15 gennaio 2022, al Ministero

delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per l'approvazione. Il programma è finanziato dall'Unione europea - Next-GenerationEU nell'ambito del Pnrr, in particolare dalla missione 2 "rivoluzione verde e transizione ecologica", componente 3 "efficienza energetica e riqualificazione degli edifici".

Sostegno alla riqualificazione del patrimonio. Potrà beneficiare dei fondi il patrimonio di edilizia residenziale pubblica di proprietà di regioni, comuni, ex Iacp, comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché degli enti di edilizia residenziale pubblica. Saranno finanziati interventi diretti alla verifica e alla valutazione della sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico, oltre che interventi di efficientamento ener-

getico di alloggi o di edifici di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative progettazioni. I contributi sosterranno inoltre interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese



Roma, riqualificazione del complesso Tor Sapienza

si gli interventi di frazionamento e ridimensionamento degli alloggi, nonché interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, e progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree

verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di intervento. Sono ammesse anche operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi, a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili oggetto degli interventi. Rientrano infine le operazioni di

locazione di alloggi da destinare temporaneamente agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto degli interventi.

Il 40% delle risorse al Mezzogiorno. Alle regioni del Sud è riservato almeno il 40 per cen-

to delle risorse. Le regioni, le province autonome e gli enti locali proprietari procedono all'identificazione degli interventi da inserire nel piano sulla base dell'effettuazione degli interventi nelle zone sismiche 1 e 2, della presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e dell'efficientamento energetico dell'immobile, nonché sulla base del livello di progettazione degli interventi, privilegiando quelli di immediata cantierabilità.

Bandi operativi in Lombardia e Toscana. La Lombardia riceverà le istanze di accesso al programma «Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica» fino al 2/12/2021. Lo stanziamento previsto dal bando ammonta a 252,9 mln. La procedura utilizzata per l'ammissione al finanziamento sarà valutativa a graduatoria. Ammonta a 93,4 mln lo stanziamento a disposizione della Toscana (bando di accesso aperto fino al 3/12/2021).

— Riproduzione riservata —



DECRETO ANTI-FRODI

**Controlli a doppia
via sui bonus edilizi:
check-up preventivi
e attività di verifica
successiva basata
sugli atti di
recupero**

Ripa-Lattanzi a pag. 2

In vigore da venerdì 12 il d.l.n. 157/21 che impone un severo monitoraggio sulle agevolazioni

Bonus edilizi, controlli a due vie

Check-up ex ante e verifica ex post basata su atti di recupero

Pagina a cura

DI GIUSEPPE RIPA

E ALESSANDRO LATTANZI

Sretta decisiva del governo sui bonus edilizi. Ad apportarla il decreto legge n. 157/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre scorso (si veda *Italia Oggi* dell'11-13 novembre), e in vigore da venerdì 12, reso necessario per arginare il contrasto all'evasione sugli sconti in fattura e sulla cessione dei crediti. Il governo è dovuto correre ai ripari, in fretta e furia, dopo che la scorsa settimana l'Agenzia delle entrate ha stimato un giro di evasione pari ad almeno 800 milioni di euro, anche perpetrato attraverso specifiche frodi attuate da intermediari finanziari, con cui i crediti venivano poi monetizzati.

La necessità di incentivare la ripresa economica aveva portato alla redazione di una normativa che, però, non è stata immediatamente affiancata da controlli preventivi, bensì lasciando che le verifiche fossero svolte soltanto a consuntivo. Ciò ha sgombrato il campo ai furbetti per attuare sovrappuntazioni e addirittura cessioni e sconti su operazioni non realizzate, in tutto o in parte. Il decreto, quindi, serà il pugno contro queste attività di natura frodativa, concentrando in prima battuta proprio sull'attività preventiva, che si attiverà non appena emergeranno segnali di frode.

La sintesi può essere la seguente:

i) la cessione del credito e lo

sconto in fattura, per tutti i bonus, ivi compreso il 110%, necessitano del visto di conformità nel caso in cui il contribuente decida di utilizzarli in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi; per contro, il visto non sarà necessario nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione precompilata dall'Agenzia delle entrate o attraverso Caf e intermediari;

ii) attività di controllo ex ante più rigida in caso di cessione e sconto in fattura e

iii) attività di controllo ex post basata sugli atti di recupero.

Ulteriore e importante novità afferisce ai «valori massimi stabiliti». In pratica, verrà redatto un prezzario che verrà determinato con decreto del ministro della transizione ecologica, che riguarderanno però soltanto alcune tipologie di beni, per i bonus diversi dal 110%.

Ciò muove dalla esigenza di tamponare l'enorme incremento dei prezzi di vendita dei beni, rendendoli congrui e a valori di mercato; difatti, nonostante si stia attraversando un periodo di aumento delle materie prime, che giustificerebbe un congruo aumento dei prezzi, questi risultano eccessivamente gonfiati, con la logica conseguenza di gonfiare poi i crediti d'imposta.

Il contrasto all'evasione trova però la sua forza maggiore nelle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 ove, rispettivamente, si viene a creare un sistema di controlli ex ante, al fine di evitare la circolazione di credi-

ti indebiti, nonché il loro utilizzo in compensazione e il rafforzamento dell'attività accertativa, basata sul controllo ex post.

Giova ricordare che, allo stato attuale, i controlli preventivi sono demandati ad alcuni enti, quali il Sue (Sportello unico per l'edilizia) e l'Enea; tutti diretti a verificare la correttezza degli attestati necessari, mentre l'Agenzia interviene soltanto a seguito delle operazioni compiute, potendo dichiarare la decadenza dei bonus.

La procedura preventiva si basa sulla possibilità per l'Agenzia di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima e delle opzioni inviate. Ciò sarà possibile nel caso in cui vengano individuati profili di rischio, riferiti alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni rispetto ai dati presenti in Anagrafe tributaria, ai soggetti intervenuti nelle operazioni e ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni.

Da lì, potranno crearsi due scenari: nel caso in cui verranno confermati i rischi, la comunicazione non si considererà effettuata, con esito del controllo che verrà comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.

Nel caso opposto, ovvero nel caso in cui sia decorso

il periodo di sospensione di 30 giorni, la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle singole disposizioni normative.

Nota a margine, in chiave antiriciclaggio, deve essere effettuata per i professionisti che invieranno le comunicazioni all'Agenzia delle entrate. In virtù del richiamo all'art. 3, dlgs 231/2007, il comma 4 del decreto impone ai professionisti di procedere alla segnalazione delle operazioni sospette all'Uif nel caso in cui emergano rischi legati alla natura fittizia dei crediti, alla presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita e allo svolgimento di abusiva attività finanziaria.

Nel decreto spicca poi il controllo ex post, disciplinato dall'articolo 3, relativo alla fase di accertamento e recupero del credito, delle sanzioni e degli interessi.

In ispecie, all'Agenzia delle entrate vengono riconosciuti tutti i poteri istruttori per poter procedere all'accertamento delle irregolarità indicate al comma 2, ivi incluse quelle relative ai contributi a fondo perduto di cui all'art. 25, dl 34/2020.

Quanto all'attività di recupero, nessuna normativa fino ad ora era intervenuta nel precisare quale tipologia di atto dovesse essere utilizzato; a tal fine, viene previsto che l'attività di recupero dovrà avvenire attraverso l'atto di recupero,

disciplinato dai commi 421 e 422, art. 1, legge n. 311/2004.

Tale scelta, viene precisato nella relazione illustrativa, muove dalla necessità di individuare un atto che, oltre ad avere una funzione informativa dell'insorgenza del debito tributario, costituisce una ma-

nifestazione della volontà impositiva da parte dello Stato, al pari degli avvisi di accertamento o di liquidazione e, come tale, è idoneo a tutelare in maniera adeguata il diritto alla difesa dei contribuenti, atteso che lo stesso è annoverabile come atto autonomamente im-

pugnabile, ai sensi dell'art. 19, dlgs 546/92. Possibilità poi confermata dall'ultimo comma, il quale individua specificamente le disposizioni del processo tributario per le controversie che potrebbero insorgere tra contribuenti e amministrazione finanziaria.

Infine, il decreto individua anche i termini decadenziali entro cui l'atto di recupero dovrà essere notificato, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo in cui è avvenuta la violazione, fermo restando la possibilità di estendersi fino all'otto anno successivo, nel caso di compensazione di crediti inesistenti.

Il decreto in sintesi

Apposizione del visto di conformità	<ul style="list-style-type: none"> Richiesto per tutte le detrazioni edilizie, in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura Per il 110% è richiesto anche nel caso in cui il contribuente decide di utilizzarlo in dichiarazione. Deroga: non richiesto se il contribuente presenta direttamente la dichiarazione con la precompilata
Bonus diversi dal 110%	<ul style="list-style-type: none"> Verrà introdotto un prezzario, al fine di evitare gonfiamenti delle fatture
Azione di controllo preventiva, in caso di cessione o sconto in fattura	<ul style="list-style-type: none"> Possibilità di sospendere per 30 giorni la comunicazione nel caso di sussistenza di profili di rischio Nel caso i rischi risultino confermati, la comunicazione si considera non effettuata e restano fermi i poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
Azione di recupero dei crediti, sanzioni e interessi	<ul style="list-style-type: none"> Verrà effettuata con atto di recupero dei crediti d'imposta Notificato entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la violazione è eseguita, ovvero dell'8° anno successivo in caso di compensazione di crediti inesistenti

La procedura preventiva si basa sulla possibilità per l'Agenzia di sospendere, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione, per un periodo non superiore a 30 giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima e delle opzioni inviate



Alcuni aspetti di cui tener conto per l'esercizio delle opzioni di cessione o sconto in fattura

110%, Sal entro il 31 dicembre

Per il 30% si ha riguardo all'importo stimato in contratto

Pagina a cura

DI SANDRO CERATO

Per l'esercizio delle opzioni di cessione della detrazione e sconto in fattura per il superbonus 110% è necessario che entro il prossimo 31 dicembre 2021 sia raggiunto uno stato di avanzamento lavori (Sal) pari almeno al 30% e che vi sia il pagamento da parte del beneficiario persona fisica. In caso contrario, la detrazione deve essere fruita direttamente in dichiarazione almeno per la prima rata, con il rischio che il beneficiario non abbia sufficiente imposta per utilizzare la detrazione per intero. È questo uno degli aspetti che deve essere tenuto in considerazione da parte delle persone fisiche che stanno eseguendo degli interventi che possono fruire della maxi detrazione prevista dall'art. 119 del decreto n. 34/2020 e che intendono recuperare il beneficio tramite l'esercizio delle opzioni previste nel successivo art. 121 dello stesso decreto.

L'art. 121, comma 1-bis, del citato decreto stabilisce la possibilità di esercitare l'opzione per la cessione della detrazione o lo sconto in fattura per le spese sostenute nel 2020 e 2021, stabilendo che:

- per le detrazioni «ordinarie» la possibilità non è vincolata al raggiungimento di alcuna percentuale minima dei lavori, ferma restando la necessità dell'avvenuto pagamento entro la fine del periodo d'imposta;

- per la detrazione 110%, invece, la possibilità è vincolata ad un numero massimo di due Sal, ciascuno dei quali raggiunge almeno il 30% dei lavori complessivi (per un totale del 50%). Anche in questo caso resta fermo l'obbligo del pagamento della spesa.

La distinzione descritta è stata oggetto di conferma nella risposta ad interrogazione parlamentare da parte del Mef del 7 luglio 2021 (n. 5-06307), in cui è stato precisato che nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al superbonus per i quali non siano stati previsti Sal, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi. Pertanto, prosegue la risposta, qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (diverso da quelli che danno diritto al superbonus) non siano previsti Sal, può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati.

In merito a tale ultimo aspetto, la Dre Liguria nella risposta 7/7/2021, n. 903-521/2021, ha confermato la necessità del successivo completamento dei lavori, senza tuttavia prevedere un termine finale entro il quale deve essere verificata l'ultimazione degli stessi. In altre parole, per le spese che danno diritto a beneficiare delle detrazioni diverse dal superbonus 110%, le regole per fruire delle opzioni per lo sconto o la cessione della detrazione sono le medesime che si applicano in caso di utilizzo diretto dell'agevolazione nella dichiarazione. Ciò che rileva è esclusivamente il pagamento della spesa entro il termine del periodo d'imposta, a prescindere dal momento in cui i lavori saranno effettivamente eseguiti.

Per le spese che danno diritto al superbonus 110%, al contrario, per esercitare l'opzione per lo sconto o la cessione del credito, non è sufficiente il pagamento della spesa, ma è necessaria anche la presenza dei seguenti requisiti:

- gli stati di avanzamento lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo;

- i predetti stati devono riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Particolare attenzione deve essere prestata per la verifica del raggiungimento della percentuale minima del 30% affinché lo stato di avanzamento possa assumere rilievo per l'esercizio di una delle due opzioni.

Sul punto, la risposta ad interpello n. 538/2020 ha precisato che ai fini del calcolo del raggiungimento della percentuale minima del 30% dello stato di avanzamento lavori si deve aver riguardo alle spese stimate per l'ultimazione dell'intervento e non ai tetti massimi di spesa agevolata. E per tale verifica, laddove siano presenti anche interventi «trainati» si deve tener conto anche dell'importo degli stessi, tenendo altresì conto che anche i lavori trainati devono essere ricomprese nella stessa relazione tecnica di asseverazione.

Una volta verificato il raggiungimento della percentuale minima dello stato di avanzamento lavori pari al 30%, le spese detraibili che possono essere oggetto di opzione per lo sconto o la cessione devono essere computate già per l'intero ammontare ammesso, ossia fino a concorrenza dei tetti massimi di detraibilità previsti in relazione alle diverse detrazioni.

Non è infatti richiesto di dover «spalmare» il tetto massimo di detrazione in misura pro-

porzionale alla percentuale di completamento dei lavori che corrisponde allo stato di avanzamento lavori liquidato.

Si consideri il seguente esempio: intervento super sisma bonus con importo stimato dei lavori per euro 120.000, con conseguente detrazione spettante pari ad euro 105.600 (96.000 x 110%). Se il primo Sal raggiunto entro il 31/12/2021 ammonta ad euro 40.000, la detrazione spettante, che potrà essere oggetto di opzione, è pari ad euro 44.000 (40.000 x 110%).

Ulteriore aspetto riguarda l'ipotesi in cui siano eseguiti distinti interventi (con separati capitolati) che danno diritto a beneficiare di più detrazione, la percentuale di completamento dello stato di avanzamento lavori va valutata rispetto alla spesa stimata per ciascun singolo intervento, se e nella misura in cui tali dettagli siano rinvenibili nel contratto di appalto (impostazione confermata dalla risposta Dre Veneto n. 907-1595/2021). Si consideri il seguente esempio: intervento di miglioramento energetico per euro 10.000, e per sismabonus per altri euro 10.000. Il contribuente procede al pagamento di uno stato di avanzamento lavori per euro 3.500 in relazione all'intervento per sisma bonus, e per euro 1.000 per l'intervento di efficienza energetica. In tal caso, l'opzione per la cessione o lo sconto in fattura può essere esercitata solamente per l'intervento per il miglioramento sismico (per il quale è stata raggiunta la percentuale minima del 30%), e non anche per l'intervento «energetico». Al contrario, laddove fosse stato pattuito un unico appalto complessivo per euro 20.000, nessuna opzione può essere esercitata per mancato raggiungimento della percentuale minima 30% (2.000 x 30% = 600).

© Riproduzione riservata

Diniego di iscrizione, la parola al Cnf

Rientra nella giurisdizione del Consiglio nazionale forense la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di iscrizione all'Albo degli avvocati, espresso dall'Ordine degli avvocati territorialmente competente. Questo è quanto ha sancito il Tar Emilia Romagna-Bologna, Sez. I, con sentenza del 28 settembre 2021 n. 796. Nel caso in esame la ricorrente aveva chiesto l'annullamento del provvedimento con il quale il Consiglio dell'Ordine degli avvocati c/o il tribunale di Forlì-Cesena aveva respinto la sua istanza di iscrizione all'albo. La ricorrente aveva chiesto, inoltre, l'accertamento dell'obbligo del Consiglio dell'Ordine degli avvocati a provvedere alla sua iscrizione, nonché la con-

danna dello stesso Consiglio al risarcimento del danno subito dalla ricorrente a causa della illegittima mancata iscrizione all'Albo. Ebbene, il Tar dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. La controversia è devoluta infatti alla cognizione del Consiglio nazionale forense (Cnf) quale giurisdizione speciale ai sensi di quanto chiaramente stabilisce l'art. 17 comma 7 della legge 247/2016. La norma prevede espressamente, inoltre, che contro il rigetto della domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati, l'interessato possa presentare ricorso al Cnf entro 20 giorni dalla notifica del diniego.

Francesca De Nardi

© Riproduzione riservata



Ordinanza del tribunale di Milano su riqualificazione energetica e modifiche alla facciata

Edifici, il decoro batte il 110%

Il cappotto termico muta la fisionomia? Serve l'unanimità

*Pagine a cura***DI GIANFRANCO DI RAGO**

La tutela del decoro architettonico dell'edificio ha la meglio sulle esigenze di riqualificazione energetica dell'edificio che godono del beneficio fiscale del superbonus 110%. Se la realizzazione del cappotto termico sulla facciata ne muta l'originaria fisionomia, solo il consenso unanime dei condomini può consentire che si proceda ai lavori. Basta, infatti, il diniego di un solo comproprietario per rendere annullabile la relativa deliberazione assembleare.

È questo il principio di diritto che si ricava dalla recente e interessante ordinanza adottata dal Tribunale di Milano, in composizione collegiale, lo scorso 30 settembre 2021, ancorché nel corso di un procedimento cautelare (parte vincitrice difesa dallo studio Mondini Bonora Ginevra MBG).

I fatti di causa. Nell'ambito del progetto di riqualificazione di un condominio milanese composto da ben 12 palazzine veniva deliberata la realizzazione di un cappotto termico che comportava la rimozione del klinker che rivestiva le facciate e la sua sostituzione col grès porcellanato, il

cambio dei colori e l'installazione ex novo di una fascia verticale in corrispondenza di ciascun balcone. Si trattava di opere che potevano fruire del beneficio fiscale del Superbonus 110% e di cui all'art. 119 del dl n. 34/2020. Alcuni condomini chiedevano però in via cautelare la sospensione dell'esecutività delle delibere adottate dall'assemblea, lamentando la lesione del decoro architettonico dell'edificio, in violazione dell'art. 1120, ultimo comma, c.c..

La domanda cautelare veniva respinta. Secondo il tribunale, infatti, le modifiche deliberate erano funzionali al miglioramento

delle condizioni degli stabili, giudicate vetuste.

Di qui il reclamo proposto dinanzi al medesimo tribunale in composizione collegiale, nel quale i medesimi condomini evidenziavano come la soluzione tecnica approvata dall'assemblea a maggioranza avrebbe alterato sensibilmente lo stato di fatto dell'edificio, comportando nuovi colori e materiali, e avrebbe introdotto nuovi elementi architettonici. In ogni caso veniva ribadita la nullità delle delibere in contestazione, in quanto non adottate all'unanimità, in violazione dell'ultimo comma dell'art. 1120 c.c.

Sotto il profilo del pericu-

Il principio di diritto

Il decoro architettonico dell'edificio, ossia l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture che ne costituiscono la nota dominante e imprimono una determinata e armonica fisionomia, può essere alterato solo con una deliberazione assembleare adottata con il consenso unanime dei condomini, giusto quanto previsto dall'art.

1120 c.c.. Detta disposizione non può ritenersi derogata dalle previsioni di cui al dl n. 34/2020 in materia di Superbonus al 110%, perché l'eventuale alterazione del decoro architettonico costituisce un limite imposto alla legittimità dell'innovazione diretta al miglioramento dell'efficienza energetica del fabbricato



INDICE DESI

Digitalizzazione, l'Italia recupera cinque posizioni

Nel 2021 l'indice di digitalizzazione (Desi) dell'Italia si colloca al 20° posto (25° nel 2020) fra i 27 Stati Ue. Però è fortemente in ritardo in termini di capitale umano. — a pagina 16

Digitale, l'Italia risale nella classifica europea: progressi sulle reti, ritardi nelle competenze

Ict

Recuperate cinque posizioni ma l'indice Desi 2021 lascia il Paese al ventesimo posto

Vestager: «Si può fare di più, con fondi Recovery possibile rilanciare gli investimenti»

Andrea Biondi

Un'Italia che scala la classifica. Ma che resta ancora nella parte bassa della classifica. E più che sulla dotazione infrastrutturale, questa volta la bacchettata della Ue arriva sul capitale umano sul quale «l'Italia è significativamente in ritardo rispetto ad altri paesi dell'Ue» registrando «livelli di competenze digitali di base e avanzate molto bassi». L'edizione 2021 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (Desi) – il report annuale dà contezza dello stato di salute digitale fra i Paesi della Ue – vede l'Italia al 20esimo posto fra i 27 Stati membri, in risalita dal 25esimo posto dell'edizione precedente. Sono lontanissimi i battistrada Danimarca, Finlandia e Svezia. Dietro all'Italia invece ci sono Cipro, Slovacchia, Ungheria, Polonia, Grecia, Bulgaria e Romania a chiudere.

A cosa guardare dunque? Ai cinque posti guadagnati o al fatto che l'Italia è comunque fra i Paesi indietro rispetto alla media Ue? Sono due facce della stessa medaglia, in fondo, che emergono da un report che conse-

gna, in generale su scala europea, un messaggio «positivo, tutti i Paesi dell'Ue hanno compiuto progressi per diventare più digitali e più competitivi, ma si può fare di più», è il commento della vicepresidente esecutiva della Commissione Ue, Margrethe Vestager aggiungendo che «Stiamo lavorando con gli Stati membri per garantire che gli investimenti chiave vengano effettuati tramite il Recovery». Il quadro generale, si legge nel report, comunque «è misto e, nonostante una certa convergenza, il divario tra i leader dell'Ue e quelli con i punteggi Desi più bassi rimane ampio. Nonostante questi miglioramenti, tutti gli Stati membri dovranno compiere sforzi concertati per raggiungere gli obiettivi 2030 stabiliti nel Decennio digitale europeo».

Quanto all'Italia, commenta la sottosegretaria al Mise, Anna Ascani, la risalita in classifica «premia gli sforzi che stiamo facendo nel processo di digitalizzazione del Paese». A ogni modo «rimane ancora molto da fare». Nel 2021 la Commissione ha adeguato il Desi affinché rispecchiasse le due principali iniziative politiche che avranno un impatto sulla trasformazione digitale nella Ue: il dispositivo per la ripresa e la resilienza e la bussola per il decennio digitale. Da qui l'analisi fatta su quattro «capitoli», anziché cinque come nelle altre edizioni (che in genere erano partorite a giugno), per dati che ancora non comprendono l'effetto della spinta del Covid sul digitale. Il riferimento è infatti il 2020 e quindi, su questo versante, l'appuntamento è al Desi 2022.

La parte più «zoppicante», come detto, è quella sul capitale umano. Qui l'Italia è al 25esimo posto con un 42% di persone tra i 16 e i 74 anni con «perlomeno competenze digitali di base»

contro un 56% nella Ue. Anche andando alle «competenze digitali superiori a quelle di base» l'Italia è al 22% contro un 31% nella Ue.

Andando alla connettività, il report della Commissione sottolinea che «l'Italia ha compiuto alcuni progressi in termini sia di copertura che di diffusione delle reti di connettività, con un aumento particolarmente significativo della diffusione dei servizi di connettività che offrono velocità di almeno 1 Gbps. Tuttavia il ritmo di dispiegamento della fibra è rallentato tra il 2019 e il 2020 e sono necessari ulteriori sforzi per aumentare la copertura delle reti ad altissima capacità e del 5G e per incoraggiarne la diffusione». E a ben guardare i numeri il bicchiere appare più vuoto che pieno. Con un punteggio complessivo pari a 42,4, l'Italia è 23esima tra gli Stati Ue. E così si legge che «il 61% delle famiglie è abbonato alla banda larga fissa, un dato leggermente inferiore alla media Ue (77%). La percentuale di famiglie che disponevano di una velocità di almeno 100 Mbps ha continuato a crescere, passando dal 22% nel 2019 al 28% nel 2020, il che pone tuttavia il Paese al di sotto della media Ue del 34%». Bene invece «il 3,6% delle famiglie che disponeva di una velocità di almeno 1 Gbps nel 2020: un notevole aumento rispetto al 2019 e una percentuale che pone l'Italia al di sopra della media Ue». Male invece, nonostante il fatto che l'Italia sia stata un Paese apripista, sulla copertura 5G: solo l'8% delle zone abitate contro la media Ue del 14 per cento.

Andando all'integrazione digitale, di positivo c'è sicuramente l'aumento dei servizi cloud (il 38% delle imprese rispetto al 15% del 2018). Le prestazioni restano però deboli altrove: basso uso dei big data (usati

dal 9% delle imprese italiane contro una media Ue del 14%) e delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale (18% mentre la media Ue è del 25%). In questo quadro, se è vero che le piccole e medie imprese italiane (il 69%) hanno raggiunto almeno un livello base di intensità digitale con percentuale ben al di sopra della media Ue (60%), l'utilizzo dei servizi

pubblici digitali da parte dei cittadini lascia l'amaro in bocca: il 36% degli italiani ha fatto ricorso a servizi di e-government. Un aumento rispetto al 30% del 2019 al 32% nel 2020, ma ben al di sotto del 64% di media Ue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



RADIO24: SOSTEGNO ALLE IMPRESE


Martedì 16 novembre dalle 14,30 alle 16.30 Radio24 organizza il digital Round table dal titolo "Sostegno alle Imprese": seminario online su tutto ciò

che è opportuno conoscere per avere accesso alle varie forme di sostegno finanziario messe a disposizione dell'imprenditoria. A coordinare gli interventi dei molti esperti chiamati a

parlare sarà Sebastiano Barisoni vice direttore di Radio 24. L'evento è gratuito previa iscrizione su <https://virtualevent.ilssole24ore.com/sostegno-alle-imprese/>

In recupero sul digitale


Indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI), Ranking 2021 di alcuni Paesi a confronto con l'Italia



Fonte: Commissione europea



Rispetto alla media Ue, i livelli delle competenze digitali avanzate e di base restano ancora molto bassi



Bonomi: «La transizione ambientale sia graduale, la Ue ascolti le imprese»

Sfida competitività

Il presidente di Confindustria: «Il 94% degli investimenti deve farli l'industria privata»

Nicoletta Picchio

«Da qui a fine anno dovremo fare 23 riforme, inizio ad avere qualche preoccupazione». Le riforme sono quelle legate agli impegni del Pnrr e Carlo Bonomi torna ad incalzare sulla legge di bilancio: «manca una visione, non vedo una strategia di politica industriale». E affronta subito uno degli argomenti più complessi, la transizione ambientale: occorre creare le condizioni affinché le imprese possano realizzarla, anziché dibattere, e stanziare risorse, su reddito di cittadinanza, quota 100, centri pubblici per l'impiego.

La realtà è che «il 94% degli investimenti deve farli l'industria privata». Un'industria che si trova a fare i conti con l'aumento dei prezzi delle materie prime, dell'energia, deve investire per stare al passo con le tecnologie, si è indebitata in questa crisi e si trova ad utilizzare i flussi di cassa al servizio del debito.

Di qui l'allarme-appello di Bonomi: «Non si può fare la fare la transizione senza ascoltare chi la deve fare». Seduto accanto al presidente di Confindustria c'è Paolo Gentiloni, Commissario Ue all'Economia, al Festival Bergamo Città Impresa, che tiene tra le mani il documento firmato mercoledì mattina a Parigi tra Confindustria, Medef e Bdi (gli imprenditori francesi e tedeschi). Gentiloni legge una frase e la condivide: «la decarbonizzazione sia competitiva». Bisogna trovare un equilibrio, le imprese non devono perdere competitività», annunciando anche che nelle prossime settimane sarà firmato l'accordo operativo con l'Italia, in cui si dice in quali periodi dell'anno e quanti soldi verranno chiesti dal nostro paese.

«Colgo la voglia di sedersi ad un tavolo comune di Gentiloni, ma alcune componenti della Commissione sono più integraliste. Timmermans (il vice presidente della Commissione Ue) ha un approccio molto ideologico, la Ue si pone obiettivi molto

ambiziosi ma senza prima averli condivisi e l'Italia si trova spiazzata». La transizione ambientale, ha sottolineato Bonomi in più riprese, ha un costo economico e sociale: intere filiere rischiano di essere spente, con la perdita di posti di lavoro. «Tutti vogliamo un mondo migliore, ora ne abbiamo l'opportunità. Ma chi deve fare la transizione non viene coinvolto. È un treno che non possiamo perdere, ma preso alla stazione giusta, scendendo alla stazione giusta, altrimenti andiamo a sbattere».

Se da una parte la transizione green «è ineludibile», dall'altro il problema è «come ci arriviamo», ha continuato Bonomi. Occorre una governance mondiale. E gli obiettivi devono essere sì ambiziosi, ma realistici, non velleitari e condivisi, come è messo in evidenza nel documento di Confindustria, Medef e Bdi, «le organizzazioni dei tre primi paesi industrializzati europei, che rappresentano oltre il 50% del valore ag-

Gentiloni: «A breve firmeremo l'accordo operativo con l'Italia sulla distribuzione delle risorse Recovery»

giunto Ue». Nella Ue a 27 la condizioni sono diverse tra paesi. Un aspetto riguarda l'energia e il nucleare: «la Francia ha 58 centrali, avrà una competitività che noi non potremo raggiungere», ha detto Bonomi, aggiungendo che il tema del nucleare in Italia va affrontato: «non sono né favorevole né contrario al nucleare di quarta generazione, aspetto di capire. L'Italia avrà certamente le capacità tecniche». Ed ha bollato come un «suicidio europeo» l'abbandono del diesel «deciso per l'errore dell'industria tedesca in Usa. Se scegliamo l'elettrico, ma non abbiamo le tecnologie, le materie prime, le batterie e gli impianti di smaltimento. In nome della transizione estraiamo valore dal paese e portiamo in casa il problema che avremmo dovuto risolvere». Occorre quindi una strategia, nella Ue e in Italia. Per avere una crescita duratura: da noi occorre almeno il 4%, obiettivo che si può raggiungere «mettendosi tutti al tavolo, governo, imprese e sindacati, in una partnership pubblico-privato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



A Bergamo. Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi (destra) con il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni



L'intervista. Francesco Paolo Sisto. Il sottosegretario al ministero della Giustizia con delega alle professione: prima di fare scelte meglio aspettare la sentenza che verrà emessa il 18 novembre prossimo

«Elezioni commercialisti, dirimente la decisione del Consiglio di Stato»

Maria Carla De Cesari

«Il ministero della Giustizia non è parte dei giudizi che riguardano alcuni commercialisti, gli Ordini e il Consiglio nazionale. Il ministero è, però, uno spettatore molto interessato e deve tenere nella debita considerazione le pronunce del giudice amministrativo». Così il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ha la delega sulle libere professioni, riassume la querelle dei commercialisti sulle elezioni e mette in chiaro la condotta del ministero. «Se il Consiglio di Stato - afferma Sisto - stabilirà che il Consiglio nazionale dei commercialisti non aveva la legittimazione per indire le elezioni il ministero dovrà prenderne atto»

Dunque il giorno cruciale è giovedì 18, quando il Consiglio di Stato si pronuncerà sulla sospensiva del provvedimento Tar sulla decadenza del Consiglio nazionale?

Al ministero opera un gruppo di lavoro composto da tecnici apicali, compresi consulenti giuridici, per gestire al meglio situazioni come

questa. Attendiamo la pronuncia del giudice amministrativo per capire, come ha detto il Tar, se il Consiglio va commissariato il primo giorno dopo la proroga di 45 giorni dalla naturale scadenza.

Con la lettera inviata dal ministero al Consiglio nazionale per avere un parere sulla nuova data delle elezioni sembrava che la Giustizia avesse in mente un'altra strada.

No. Sarà dirimente la pronuncia di appello.

Se il Consiglio di Stato confermerà il Tar si prospetta il commissariamento del Consiglio nazionale ma anche degli Ordini? Aspettiamo la pronuncia, certo se ci fossero Ordini con una proroga scaduta ci dovremmo comportare di conseguenza. Vediamo cosa dice il giudice, analizzeremo il dispositivo e le ragioni della pronuncia.

Si dice che il ministero della Giustizia in questi mesi non ha mai posto il dubbio sulla legittimità degli atti del Consiglio. Il ministero non è stato silente né è stato fermo. Abbiamo preso decisioni ragionevoli, non si agisce a corto circuito ma una volta e bene. Assicuro che i commercialisti andranno a votare quanto prima poiché la

democrazia non può essere sospesa. Se non ci fosse stato il ricorso, tra l'altro, i commercialisti avrebbero già votato per gli Ordini e si sarebbe potuto rinnovare il Consiglio nazionale a gennaio. Non si può rimproverare nulla al ministero che non è parte nel giudizio ma ha una funzione di vigilanza.

Al di là dei commercialisti, molte controversie elettorali nelle professioni non si potrebbero evitare mettendo un chiaro limite ai mandati?

Le regole sono scritte per ciascun Ordine. Va detto che spesso la litigiosità non è uno strumento, ma un fine. Come ministero dobbiamo prendere determinazioni per evitare abusi ed eccessi. La nostra è una vigilanza non disarmata e non è un sindacato superiore. Abbiamo a cuore l'immagine delle professioni che riteniamo un tessuto connettivo importantissimo, partner dello Stato. Riteniamo le professioni presidi di legalità, non ha senso una vigilanza punitiva.

La proposta sull'equo compenso ha sollevato molte critiche per il ruolo degli Ordini, che possono stipulare convenzioni e punire il

professionista. Lo trova giusto?


Una premessa: in questo scorcio di legislatura, con il Governo Draghi, ministro Marta Cartabia, abbiamo dedicato molta attenzione ai professionisti. Cito la disciplina sull'esame avvocati, approvata all'unanimità; le norme sulla procedura negoziata sulla crisi d'impresa con la figura chiave dell'esperto; le riforme della giustizia civile e penale, con la centralità del diritto di difesa. Con la legge sull'equo compenso vorremmo spezzare il patto leonino tra cliente e professionista.

Quest'ultimo è da sanzionare?

La sanzione è un deterrente che aiuta a non accettare ricatti dai clienti, perché non si subiscano situazioni di disequilibrio. Tutto è migliorabile e rifletteremo sui correttivi.

Nel disegno di legge di Bilancio si estende la Gol, la garanzia di occupabilità, ai professionisti. Tuttavia, sembra che l'obiettivo sia quello di una conversione verso il lavoro dipendente, non un aiuto a gestire diversamente l'attività autonoma.

Bisognerà attendere il lavoro parlamentare: la norma per ora è generica, vedremo alla fine come sarà articolata.



Equo compenso. Per Sisto la norma spezzerà il patto leonino cliente-professionista

WEBINAR TERZO SETTORE

Si svolgerà mercoledì 17 novembre dalle 15.30 alle 18.30 il webinar «L'avvio del Registro unico nazionale degli enti del terzosectore: istruzioni per

l'uso» organizzato da Cndcec, Consiglio nazionale del Notariato e Gruppo 24 Ore con il patrocinio della Fondazione italiana del Notariato. Il webinar sarà sulla piattaforma GoToWebinar.



PANORAMA

Commercialisti, la Giustizia lavora per accelerare il voto

Professioni

Gli Ordini dei commercialisti potrebbero essere commissariati. È quanto scrive in una nota il sottosegretario alla Giustizia con delega sulle professioni, Francesco Paolo Sisto. Dopo che il ministero della Giustizia, l'8 novembre, ha comunicato di voler rinviare le elezioni del Consiglio nazionale del 13 gennaio, alla fine di febbraio, ieri il sottosegretario Sisto è tornato sulla questione "elettorale". «In qualità di delegato della ministra Cartabia per le professioni - comunica Sisto - se-

guo con attenzione l'evolversi del percorso disegnato dal Tar Lazio con il suo pronunciamento sulla elezione degli organismi rappresentativi degli ordini dei commercialisti. Una tappa fondamentale sarà quella del 18 novembre, quando il provvedimento del Tar sarà oggetto di verifica da parte del Consiglio di Stato». Sisto con il suo intervento spiega di voler rassicurare i commercialisti sull'impegno del ministero per condurli a votare, quanto prima. «Questo - spiega Sisto - anche attraverso un approfondimento di carattere generale per valutare attentamente ipotesi e modalità dei commissariamenti degli ordini scaduti».

FIRIPRODUZIONE RISERVATA





SPOSTAMENTI

Nelle p.a. tutelati
i legali-dipendenti

De Nardi a pag. VI

Ordinanza del Tar della Puglia boccia la riorganizzazione decisa dal comune di Taranto

Tutelati gli avvocati-dipendenti

E' illegittimo lo spostamento seguito dall'esternalizzazione

DI FRANCESCA DE NARDI

E' illegittima la deliberazione della giunta comunale con la quale è stata operata la scelta di destinare avvocati, dipendenti comunali, a settori diversi della p.a. e di esternalizzare il servizio legale. Lo ha sancito il Tribunale amministrativo regionale della Puglia-Lecce, Sez. III con l'ordinanza del 4 novembre 2021, n. 619.

La controversia in esame concerne proprio la decisione del comune di Taranto, per ragioni di opportunità e di convenienza economica, di destinare uno o più avvocati dell'ente presso altri uf-

fici per lo svolgimento delle attività precontenziose connesse alla riscossione, anche coattiva, delle entrate, nonché di esternalizzare una o più branche del contenzioso dell'ente (civile, penale, amministrativo, tributario, del lavoro). Il Tribunale amministrativo regionale ha sospeso l'efficacia di tale determinazione, la quale pare illegittima per difetto di istruttoria e di motivazione.

Il Tar osserva, in particolare, come la decisione sia stata presa in difetto di un opportuno approfondimento. Più precisamente l'ente locale avrebbe motivato la decisione prendendo in con-

siderazione solamente i dati numerici del contenzioso esistente, in assenza di una attenta valutazione analitica dell'oggetto e della natura delle liti.

Tanto più che gran parte del contenzioso comunale (riguardante i tributi minori, le sanzioni del codice della strada e le controversie di lavoro) risulta essere svolto direttamente dagli uffici, non necessitando di patrocinio legale. Inoltre, anche i dati di aumento delle spese per gli incarichi legali esterni appaiono del tutto irrilevanti, sia perché gli stessi sono comunque frutto di una libera scelta dell'ente e non vi sono dati

sufficienti per comprendere se la stessa sia stata dettata dalla obiettiva impossibilità per l'avvocatura comunale di assumerne la relativa difesa, sia per l'assenza di indicazioni circa la natura degli incarichi, il periodo del relativo affidamento e se le parcelle corrisposte si riferiscano ad attività già espletate o da espletarsi.

Alla luce di queste considerazioni non vi è quindi certezza che, con la decisione di esternalizzare il contenzioso, si possa raggiungere l'obiettivo del risparmio di spesa e che sia stata posta in essere una adeguata istruttoria.

© Riproduzione riservata



Criticità per le assunzioni, Inarcassa scrive ai ministri

Troppe criticità nelle procedure di assunzione dei professionisti nella Pa anche alla luce delle recenti novità introdotte in materia di incompatibilità. A lanciare l'allarme è il presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro che, in una lettera inviata ieri al ministro della Pa Renato Brunetta e a quello del lavoro Andrea Orlando, riprende quanto già affermato da Cassa forense sulle potenziali problematiche che porterà in dote il processo di assunzioni di professionisti nella Pa per l'implementazione del Pnrr (si veda ItaliaOggi del 9 novembre).

«Nel decreto Pnrr», scrive Santoro, «si prevede la possibilità per gli assunti di mantenere l'iscrizione alla Cassa previdenziale di categoria e fruire per tutto il periodo di lavoro della ricongiunzione, senza sostenere alcun onere. Questa disposizione presenta alcune criticità e per alcuni aspetti è in contrasto con la normativa vigente, tanto da impedirne l'applicazione». Le criticità, sostiene Santoro, non sono solo sul piano normativo, ma anche attuativo, per l'impossibilità di individuare con certezza la base imponibile su cui calcolare la contribuzione soggettiva e integrativa.

© Riproduzione riservata



Incentivi 4.0, via agli aiuti agli Its. Istanze per il 3/12

In arrivo i contributi messi a disposizione dal Ministero dello sviluppo economico per gli Istituti tecnici superiori (Its) che investono nell'infrastrutturazione di sedi e di laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0.

E quanto prevede il decreto interministeriale del 4 novembre a firma congiunta del Direttore generale per la politica industriale, l'innovazione e le pmi del Ministero dello sviluppo economico e del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, pubblicato sul sito del Mise. Il provvedimento ha inoltre definito i contenuti, le modalità e i termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai fondi di cui all'art. 1, comma 412, della legge 160/2019, la cui disponibilità ammonta ad euro 15 milioni di euro per il 2020, a fronte di investimenti non inferiori a 400.000 euro effettuati dagli Its. Tali istituti sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che permettono di conseguire il diploma di tecnico superiore. L'obiettivo dell'intervento agevolativo è quello di sostenere gli interventi destinati ai settori produttivi, con particolare riferimento ai fabbisogni di innovazione e di trasferimento tecnologico delle Pmi. In altri termini gli Its rappresentano il segmento di formazione terziaria professionalizzante non universitaria che risponde alla domanda delle imprese di nuove ed elevate competenze tecniche e tecnologiche.

Con provvedimento a firma congiunta dei suddetti dirigenti di entrambi i ministeri verrà determinato l'importo delle spese ammissibili e del contributo concedibile per ciascun Its beneficiario, la cui erogazione verrà effettuata mediante accredito mediante l'Iban indicato nell'istanza.

Le richieste di accesso all'agevolazione, corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio e riportanti l'elenco e la quantificazione delle spese, devono essere presentate dall'8 novembre 2021 al 3 dicembre 2021 via Pec all'indirizzo itslabs@pec.mise.gov.it, debitamente datate e sottoscritte con firma digitale.

Bruno Pagamici



Professioni 24

Chi lavorerà
ai progetti Pnrr
non lascia l'Albo

Cherchi e Uva — a pag. 14

Pnrr, non escono dagli Albi i professionisti reclutati dalla Pa

Compatibilità. Niente cancellazione automatica per chi entra nel pubblico a tempo determinato ma per gli avvocati resta il rischio di conflitto di interessi. Calderone (Cup): «Deroghe sulla formazione»

**Antonello Cherchi
Valeria Uva**

Primo ostacolo sul maxipiano di reclutamento di professionisti per centrare gli obiettivi del Pnrr. Per molte figure professionali, infatti, avvocati e consulenti del lavoro ad esempio, è tutto da decifrare l'impatto di una eventuale assunzione a tempo determinato nella Pa sulla permanenza nell'Albo e nella Cassa di previdenza.

A prima vista infatti non sembrerebbero più esserci incompatibilità in questo caso. Almeno dal 7 novembre, data di entrata in vigore della norma del decreto legge Pnrr (il Dl 152/2021), dedicata proprio ai professionisti che entreranno nella Pa come supporto alla gestione dei progetti del Piano. L'articolo 31, infatti, specifica che a queste figure «non è richiesta la cancellazione dall'Albo». Viene lasciata anche la scelta se continuare a versare i contributi alla Cassa privata o all'Inps (si veda anche l'articolo a lato). L'obiettivo della norma è chiaro ed enunciato nel testo. Si vuole «incentivare il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza». L'orizzonte non è solo quello dei concorsi già banditi: 8 mila posti per l'ufficio del processo (16 mila a regime) e 500 al Mef. Ulteriori assunzioni sono previste ogni anno, come prevede il decreto che istituisce elenchi di professionisti (sulla «Gazzetta» del 10 novembre).

Ma c'è da fare i conti con il quadro che regola l'esercizio delle professioni. Anche se con gradazioni diverse: ci sono categorie per le quali non c'è incompatibilità tra Albo e contratto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e altre in cui il problema esiste.

Le criticità

A sollevare per primi il problema sono stati gli avvocati. La norma del Dl Pnrr mal si concilia con la legge forense. Ricordano dal Consiglio nazionale: «Finora qualsiasi attività subordinata determinava la cancellazione dall'Albo, oppure l'avvocato poteva comunicare la volontà di sospendersi». Il Cnf legge la novità come un'ipotesi eccezionale di sospensione: «Solo per gli avvocati assunti a tempo determinato per le esigenze di attuazione dei progetti del Pnrr - spiegano - ora non è disposta la cancellazione dall'Albo e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio». Ma per Cnf, Organismo congressuale forense e Cassa resta il rischio di un conflitto di interesse: «Si pensi al caso dell'avvocato reclutato quale operatore nell'Ufficio per il processo e che lavori a a questo titolo nel tribunale ed eserciti contestualmente la professione forense: si tratterebbe di un conflitto di interessi gravissimo».

Difficoltà anche per i consulenti del lavoro. La legge sulla professione, finora, vietava ai dipendenti pubblici di restare nell'Albo se il rapporto superava il 50% del tempo pieno. Ora, invece, anche chi ha un contratto con la Pa po-

trà restare iscritto «senza differenziazione - commenta la presidente del Consiglio nazionale, Marina Calderone - quindi versando le quote e svolgendo la formazione». Ma Calderone, che guida anche il Comitato unitario delle professioni (Cup), non nega le difficoltà e chiede in sede di conversione del Dl «per tutti gli Ordini di prevedere una sezione dell'Albo dei non esercenti la libera professione», con una deroga sulla formazione. «Vogliamo contribuire all'attuazione del Pnrr, ma da liberi professionisti, mantenendo con l'Ordine il contatto necessario per spendere la qualifica professionale richiesta dalla Pa per poi tornare all'attività professionale non appena il rapporto si concluderà».

Critiche anche alcune Casse: oltre a Cassa forense anche Inarcassa intravede difficoltà, tra l'altro, per l'impossibilità «di individuare con certezza la base imponibile su cui calcolare la contribuzione soggettiva e integrativa, in quanto i redditi imponibili ai fini previdenziali presso Inarcassa sono solo quelli da lavoro autonomo».

Le professioni compatibili

Sono di fatto già allineate con il decreto Pnrr tutte le professioni tecniche e i commercialisti. «A una prima lettura della norma - spiega Marcella Caradonna, presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano - la novità introduce una deroga rispetto al nostro regime ordinario, che impone di iscrivere i professionisti dipendenti della pubblica amministrazione in un elenco speciale. Dunque, chi de-

ciderà di lavorare ai progetti del Pnrr potrà rimanere iscritto all'Albo nella sezione "normale" e non cambieranno gli obblighi formativi e di versamento delle quote. Potrà anche continuare a svolgere la libera professione, a meno che non lo vieti la stessa pubblica amministrazione».

Situazione identica per i geometri, per i quali - chiarisce il presidente del Consiglio nazionale, Maurizio Savoncelli - «eventuali preclusioni sca-

turiscono dalla disciplina in materia di pubblico impiego». Ma il geometra assunto nella Pa non avrà più l'obbligo di aggiornamento formativo: «Da maggio scorso vale solo per il libero professionista», conclude Savoncelli. Analoga situazione per gli ingegneri: circa 100mila gli iscritti all'Albo che sono già dipendenti. «Non hanno più obbligo di assicurazione, pagata dal datore di lavoro - ricorda Massimiliano Pittau, direttore del centro studi Cni - ed eventuali carenze formative

non sono sanzionate». Così anche per gli architetti. Come rileva Massimo Crusi, componente del Consiglio nazionale della categoria, «già ci sono colleghi che lavorano per la pubblica amministrazione e che, se la Pa li autorizza, possono continuare a svolgere la libera professione». Anche loro, restando nell'Albo, devono versare le quote e assolvere agli obblighi formativi.

È RIPRODUZIONE RISERVATA

STEFANO MARRA



16mila

NELL'UFFICIO DEL PROCESSO

Già banditi metà dei posti per avvocati, commercialisti e laureati in scienze politiche



PORTALE RECLUTAMENTO

**Ai professionisti
saranno
notificati
i concorsi
di potenziale
interesse**

Damiani a pag. 25

DI MICHELE DAMIANI

Il portale del Reclutamento (InPa) invierà delle notifiche ai professionisti iscritti per segnalare l'apertura di un bando potenzialmente di loro interesse. Le notifiche saranno inviate a soggetti in possesso dei requisiti richiesti dall'avviso, con un'opera di selezione che sarà fatta dal portale stesso sulla base delle informazioni fornite da chi si è registrato. Confermate le disponibilità ad accettare il lavoro, il portale produrrà una serie di elenchi dai quali le amministrazioni potranno selezionare le figure per avviare i colloqui finalizzati all'assunzione. I colloqui dovranno partire al massi-

mo entro dieci giorni dalla chiusura del termine per aderire alla procedura di selezione. E' quanto previsto dal decreto del ministero della Pa recante le modalità per l'istituzione degli elenchi dei professionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il Pnrr, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 268 del 10 novembre.

Il decreto, tra le altre cose, illustra come saranno comunicati i bandi in apertura, con una procedura digitale finalizzata a rendere il più automatico possibile l'incontro tra domanda e offerta. Al momento della pubblicazione dell'avviso, InPa individuerà i potenziali candidati «in possesso dei requisiti richiesti» e invierà automaticamente una notifica per aderire alla

selezione a coloro che hanno espresso la propria disponibilità per l'ambito territoriale corrispondente a quello indicato nell'avviso. Una volta acquisite le candidature, il portale genererà «l'elenco dei candidati interessati alla selezione». Gli elenchi indicheranno, per ciascun iscritto, gli anni di documentata esperienza maturata, i titoli di specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio della professione o a quelli richiesti dall'avviso «purché a questi strettamente conferenti». Entro dieci giorni dalla chiusura del termine per partecipare alla selezione, le amministrazioni dovranno convocare i professionisti per il colloquio selettivo attingendo dagli elenchi prodotti dal portale. Dovrà essere chiamato un numero di professionisti pari ad almeno quattro volte le posizioni aperte. Finiti i colloqui, gli uffici individueranno «con provvedimento moti-

vato» i soggetti ai quali conferire l'incarico e registreranno nel portale il conferimento e la durata dello stesso. Una procedura automatizzata, quindi, che permetterà di velocizzare l'iter di selezione notificando l'apertura degli avvisi a soggetti in linea con le richieste dei bandi. Una modalità resa possibile dalla ampia mole di informazione che InPa dovrebbe contenere a seguito delle iscrizioni dei vari soggetti interessati. Secondo quanto previsto dal decreto, al momento della registrazione dovranno essere comunicati, oltre ai propri dati anagrafici, il possesso dei titoli universitari o di specializzazione, le comprovate esperienze professionali, la data di iscrizione all'albo o all'associazione di cui alla legge 4/2013 e, come detto, l'ambito territoriale nel quale si è disponibile ad essere impiegato. Incrociando questi dati con quelli presenti negli avvisi, il portale potrà perciò segnalare offerte mirate per le caratteristiche delle persone iscritte.

In Cu il decreto sulle modalità di formazione degli elenchi del portale del Reclutamento

Una notifica per i concorsi

InPa segnalerà ai professionisti i bandi adatti al loro profilo



Le regole per i professionisti assunti dalle amministrazioni per attuare il Pnrr (dl 152/2021)

L'albo non evita incompatibilità

Il mantenimento dell'iscrizione non fa venir meno il regime

DI LUIGI OLIVERI

Il mantenimento delle iscrizioni dei professionisti assunti dalle p.a. per attuare il Pnrr nei rispettivi albi o elenchi, come della cassa previdenziale, non fa venire meno il regime delle incompatibilità previsto per i dipendenti pubblici. L'articolo 31 del dl 152/2021 al fine espressamente enunciato di incentivare «il reclutamento delle migliori professionalità per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)», è intervenuto per rendere più attrattiva la possibilità di reclutamento presso le amministrazioni pubbliche, intervenendo proprio sull'iscrizione ad albi e casse.

La disposizione citata modifica, quindi, l'articolo 1 del dl 80/2021, il cosiddetto «decreto reclutamento», per introdurre un nuovo comma 7-ter, col compito di creare una disciplina appositamente pensata per i professionisti. Si tratta, ovviamente,

di una disposizione che riguarderà i professionisti assunti con contratto di lavoro subordinato e non coloro che saranno selezionati per svolgere attività appunto professionali, con contratti di lavoro autonomo. Il nuovo comma 7-ter del decreto reclutamento, dunque, stabilisce che «per i professionisti assunti a tempo determinato con le modalità di cui ai commi 4 e 5, lettera b), non è richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio». Il nuovo successivo comma 7-quater aggiunge che tali professionisti «possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso

in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza».

Il mantenimento delle posizioni previdenziali (o l'assenza di costi del ricongiungimento dei connessi trattamenti) e dell'iscrizione in ordini, elenchi e collegi rappresenta una chiara agevolazione: i professionisti mantengono inalterato il loro status. Si introduce una deroga generale alle norme di legge e di regolamento che vietino al dipendente pubblico l'iscrizione in albi professionali, cancellando quindi anche un potenziale conflitto di interessi e un'incompatibilità che impedisce la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro pubblico. Tuttavia, gli effetti dell'articolo 31 del d.l. 152/2021 si fermano qui, alla sola eliminazione dell'iscrizione negli albi come situazione di possibile incompatibilità. La norma non deroga, invece, alle disposizioni dell'articolo 53, comma 1, del d.lgs 165/2001, ai sensi del quale Resta ferma per

tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del dpr 3/197. Proprio l'art. 60 di tale ultima norma stabilisce in modo chiaro che «L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente». Si tratta dell'obbligo di esclusività del lavoro pubblico, che emerge simmetricamente al divieto di assumere altri lavori subordinati e, soprattutto, di svolgere alcuna professione.

Le previsioni del dl 152/2021 debbono, allora, necessariamente combinarsi e comporsi con la disciplina dell'articolo 60 del dpr 3/1957.

Non potendosi rilevare dal testo del dl 152/2021 che sia stato cancellato il dovere di esclusivi-

tà dei dipendenti pubblici, resta una sola alternativa: ammettere che i professionisti assunti a tempo determinato dalle p.a. nell'ambito delle azioni necessarie all'attuazione del Pnrr potranno mantenere la propria iscrizione negli albi, ma in ogni caso non potranno continuare ad esercitare la professione. A meno che, i professionisti non vengano assunti con un rapporto di lavoro a tempo parziale di durata pari o inferiore al 50%, circostanza che consente al dipendente pubblico di svolgere, previa autorizzazione, anche attività professionale.

Se l'intento del legislatore del dl 152/2021 fosse, invece, proprio quello di permettere ai professionisti assunti nell'ambito del Pnrr non solo di mantenere l'iscrizione, ma anche di continuare a svolgere attività professionale, la formulazione del nuovo comma 7-ter dell'articolo 1 del dl 80/2021 non appare sufficiente ed andrebbe specificata con la legge di conversione.

© Riproduzione riservata

